

## **Codice di condotta per i membri del Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera**

**del 14 dicembre 2012 (stato 1° ottobre 2022)**

---

### **1. Principio**

La buona reputazione della Banca nazionale svizzera (BNS) si fonda essenzialmente sulla fiducia che le autorità, la clientela e il pubblico ripongono in essa. A tale riguardo, al Consiglio di banca quale organo che esercita la vigilanza e il controllo sull'attività della Banca nazionale incombe una grande responsabilità. I membri del Consiglio di banca hanno pertanto l'obbligo di tenere sempre e ovunque una condotta improntata all'integrità e alla correttezza. Essi garantiscono che l'indipendenza della BNS non venga in alcun modo compromessa.

### **2. Ambito di applicazione**

Il presente Codice di condotta si applica ai membri del Consiglio di banca, quando operano o vengono a conoscenza di informazioni in tale veste.

### **3. Indipendenza**

I membri del Consiglio di banca agiscono sempre nell'interesse della BNS. Nell'esercizio dei poteri, compiti e obblighi loro conferiti, essi non sono autorizzati a richiedere o accettare istruzioni.

### **4. Conflitti di interesse**

I membri del Consiglio di banca evitano qualsiasi situazione atta a creare anche solo la parvenza di un conflitto di interesse. Un conflitto di interesse sorge quando i membri del Consiglio di banca hanno interessi privati o personali che possono pregiudicare, di fatto o in apparenza, l'assolvimento imparziale e obiettivo dei loro obblighi.

Eventuali conflitti di interesse inevitabili vanno segnalati al Consiglio di banca. Se del caso, il membro in questione è tenuto a ricusarsi (art. 26 ROrg).

---

## **5. Operazioni in proprio e divieto di insider trading**

I membri del Consiglio di banca si astengono dall'utilizzare, a beneficio proprio o di terzi, informazioni non pubbliche di cui vengono a conoscenza in questa loro veste. In particolare è fatto loro divieto di effettuare operazioni per proprio conto o di consigliare o sconsigliare operazioni ad altri sulla base di dette informazioni. In caso di dubbio i membri del Consiglio di banca consultano il o la presidente del Consiglio di banca.

I membri del Consiglio di banca non detengono azioni della BNS.

## **6. Doni e inviti**

I membri del Consiglio di banca osservano la massima moderazione nell'accettazione di doni e inviti offerti in virtù della loro appartenenza al Consiglio di banca e rifiutano qualsiasi regalo di valore superiore a 200 franchi.

## **7. Confidenzialità**

In ottemperanza all'art. 49 cpv. 1 LBN, i membri del Consiglio di banca sono tenuti al segreto d'ufficio e al segreto commerciale. Pertanto, le informazioni e i documenti che ricevono nell'ambito della loro attività vanno trattati come confidenziali e non possono essere trasmessi a terzi estranei.

I membri del Consiglio di banca hanno l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio e il segreto commerciale anche dopo la cessazione del mandato. Al termine di quest'ultimo, essi devono restituire spontaneamente alla Banca nazionale tutti i supporti per dati, documenti e dispositivi.

## **8. Comunicazione**

Nel quadro delle proprie competenze il Consiglio di banca può, in via eccezionale, comunicare verso l'esterno. Esso non si pronuncia sulla politica monetaria, né sulle questioni di politica monetaria.

Nei rapporti con i mezzi di informazione e con il pubblico è rappresentato dal o dalla presidente oppure, in caso di suo impedimento, dal o dalla vicepresidente del Consiglio di banca. Gli altri membri non sono autorizzati a esprimersi pubblicamente a nome della Banca nazionale o del Consiglio di banca.

Qualora i membri del Consiglio di banca rilascino dichiarazioni pubbliche nell'esercizio di un'altra funzione, essi osservano la massima cautela nelle affermazioni riguardanti la politica monetaria o le questioni di politica monetaria.

## Codice di condotta per il Consiglio di banca

---

<b>Emanato da:</b>	Consiglio di banca	<b>Emanato il:</b>	14.12.2012
<b>Entrata in vigore:</b>	01.01.2013	<b>Autore:</b>	Unità di compliance
<b>Fondamenti giuridici:</b>	Art. 46 cpv.1 LBN		
<b>Sostituisce:</b>	Memorandum sulla comunicazione del Consiglio di banca della BNS		
<b>Modificato il:</b>	<b>Modificato da:</b>	<b>Modifica in vigore dal:</b>	<b>Punto/i:</b>
23.09.2022	Consiglio di banca	01.10.2022	Parità linguistica di genere